

**LEGGE REGIONALE EMILIA-
ROMAGNA 31 marzo 2003, n.7
Disciplina delle attività di produzio-
ne, organizzazione e vendita viaggi,
soggiorni e servizi turistici. Abroga-
zione della legge regionale 26 luglio
1997, n. 23. (Disciplina delle attività
delle agenzie di viaggio e turismo)..**

in B.U.R.E.n. 46 del 31-3-2.003

sommario

Titolo I NORME GENERALI.....	1
Art. 2. Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo	1
Art. 3. Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo	2
Art. 4. Competenze della provincia	2
Art. 5. Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo	2
Art. 6. Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo	3
Art. 7. Uffici biglietteria	3
Art. 8. Contenuto dell'autorizzazione	3
Art. 9. Requisiti strutturali	3
Art. 10. Requisiti professionali	4
Art. 11. Chiusura temporanea dell'agenzia	4
Art. 12. Elenco delle agenzie di viaggio e turismo	4
Titolo II TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO	4
Art. 13. Deposito cauzionale	4
Art. 14. Garanzia assicurativa	4
Art. 15. Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi	5
Art. 16. Agenzie sicure in Emilia-Romagna	6
Art. 17. Fondo di garanzia danni	6
Titolo III ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI. 6	6
Art. 18. Associazioni senza scopo di lucro	6
Art. 19. Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale	7
Art. 20. Commercializzazione di servizi turistici	7
Art. 21. Servizi di prenotazione turistica negli IAT	7
Titolo IV SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	8
Art. 22. Sospensione e revoca dell'autorizzazione	8
Art. 23. Sanzioni amministrative	8

Titolo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

TRANSITORIE E FINALI	8
Art. 24. Abrogazioni	8
Art. 25. Norma transitoria	9
Art. 26. Norma finanziaria	9

Titolo I NORME GENERALI

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici in forma professionale e non professionale, in base all'art. 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.

2. L'azione regionale in materia di organizzazione di viaggio e turismo si informa ai principi dell'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ed ai seguenti principi:

- a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi dell'art. 118, primo comma della Costituzione;
- b) semplificazione dell'azione amministrativa;
- c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
- d) integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;
- e) salvaguardia e tutela del consumatore.

3. La Regione sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzare l'affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.

Art. 2. Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai

turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

Art. 3. Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'art. 2, anche le seguenti attività accessorie:

a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;

b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;

c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;

e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;

k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

l) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;

m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

Art. 4. Competenze della provincia

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35, e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28)

le province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo.

2. La provincia territorialmente competente esercita le seguenti funzioni:

a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21;

b) applicazione delle sanzioni amministrative;

c) riconoscimento della qualifica di uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT).

3. La Regione e le province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 5. Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad un'unica autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.

2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione è disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla provincia stessa nei tempi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 nonché dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalità stabilite dalla provincia competente con apposito atto. La domanda deve indicare anche la denominazione prescelta per l'istituenda agenzia.

3. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di apposita istruttoria che accerti:

a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 9 e 10;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990) o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentita dalla normativa vigente;

e) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare.

4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

5. La provincia può rilasciare autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha caratteri stagionale.

6. La provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni e regioni italiani.

Art. 6. Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo

1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.

2. La comunicazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;

b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;

c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;

d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;

e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione.

3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4.

4. Decorso quindici giorni dall'inoltro della comunicazione alla provincia l'attività può essere avviata. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino alla eliminazione delle irregolarità riscontrate.

5. A seguito di positivo accertamento la provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.

Art. 7. Uffici biglietteria

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio regionale, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'art. 5.

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limita alla vendita di biglietti ferroviari, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale operanti all'interno del territorio regionale.

Art. 8. Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;

c) l'attività autorizzata di cui all'art. 2;

d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, di cui all'art. 3;

e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa diversa dal titolare o legale rappresentante;

f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), salvo quanto previsto al comma successivo, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Ogni modifica degli elementi previsti al comma 1, lettera b) relativamente al solo legale rappresentante, quando questi non coincida con la proprietà, nonché degli elementi di cui al comma 1, lettere c), d), i e f), comporta il solo aggiornamento della autorizzazione.

4. In ogni caso la provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.

Art. 9. Requisiti strutturali

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) locali indipendenti ed escludenti altre attività;

b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;

c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.

Art. 10. Requisiti professionali

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei necessari requisiti professionali.

2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali è dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 392 del 1991 o dall'aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.

3. La giunta regionale determina i criteri e le modalità dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico nonché i termini per l'effettuazione degli stessi.

4. La responsabilità di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, è assunta dal titolare dell'autorizzazione.

5. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2 la responsabilità di direzione tecnica è assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato che presti attività continuativa.

Art. 11. Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, la provincia di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.

2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. E' ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della provincia di competenza.

3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la provincia determina l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

Art. 12. Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio regionale è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di viaggio e turismo.

2. La provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione e all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi secondarie, ov-

vero delle modifiche di elementi relativi all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria, nonché dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attività.

Titolo II TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 13. Deposito cauzionale

1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 o entro la data di effettivo inizio dell'attività, qualora l'apertura avvenga in data successiva alla comunicazione, il titolare dell'istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla provincia, pena decadenza dalla autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di 43.038,07 euro.

2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia preventivamente approvata dalla provincia.

3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni eventualmente arrecati in conseguenza dell'attività dell'agenzia.

4. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla provincia non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività, previa verifica per accertare l'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che ha cessato l'attività, che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa;

5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiervi da parte della provincia, a pena della decadenza dalla autorizzazione.

Art. 14. Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), non-

ché dalla Direttiva 90/314/CEE del consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»).

2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

3. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349 (Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento del fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico), per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzazione.

Art. 15. Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi

1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per il territorio nazionale che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) soggetto produttore e organizzatore;
- b) date di svolgimento;
- c) durata complessiva e numero dei pernottamenti;
- d) quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi con menzione di quelli esclusi, ed eventuale acconto da versare all'anno d'iscrizione nonché le scadenze per il versamento del saldo;
- e) qualità e quantità dei servizi forniti, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;
- f) termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g) condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annulla-

mento del viaggio da parte dell'agenzia, o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

- h) periodo di validità del programma;
- i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 14 con l'indicazione dei rischi coperti;
- j) numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data massima entro la quale deve essere comunicato l'eventuale annullamento all'utente dei servizi turistici;
- k) estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- l) misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;
- m) dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della presente legge e della direttiva n. 90/314/CEE, così come recepita dal decreto legislativo n. 111 del 1995;
- n) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia danni di cui all'art. 17;
- o) avvertenze obbligatorie previste dall'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla provincia bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte della provincia, la diffusione si intende autorizzata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati alla provincia.

3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti, devono contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio offerto indicati nella convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge n. 1084 del 1977 e successive integrazioni e modifiche.

4. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza o numero verde, che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero sia anche dagli organismi di tutela del turista promossi da associazione/i dei consumatori ammesse nel consiglio nazionale dei consumatori utenti isti-

tuito con legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).

5. I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che regola le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione nonché alla disciplina del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza.

Art. 16. Agenzie sicure in Emilia-Romagna

1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti in Emilia-Romagna che adottano un disciplinare che garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di rispetto del «turismo etico», possono richiedere l'iscrizione all'elenco «Agenzie sicure in Emilia-Romagna» tenuto dall'assessorato regionale competente e pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione.

2. Le modalità di accesso e di gestione dell'elenco di cui al precedente comma, sono stabilite con atto della giunta, garantendo in ogni caso la consultazione degli organismi a tutela del turista o delle rappresentanze regionali delle associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito con legge n. 281 del 1998.

Art. 17. Fondo di garanzia danni

1. La Regione costituisce un fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco «Agenzie sicure in Emilia-Romagna» di cui all'art. 16, fruitori dei servizi turistici di cui all'art. 15, quando tali danni non siano imputabili ai soggetti di cui all'art. 2 ne' al prestatore del servizio.

2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno sei consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:

- a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
- b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizioni, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
- c) consentire la nomina del presidente del collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;
- d) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.

3. I rapporti tra la Regione e il soggetto incaricato della gestione del fondo sono regolati da un'ap-

sita convenzione, approvata dalla giunta regionale, che disciplina:

- a) le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del fondo;
- b) le modalità e le procedure di gestione del fondo;
- c) le modalità di concessione del risarcimento del danno ai clienti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco di cui all'art. 16;
- d) le verifiche che la Regione può svolgere in ordine all'utilizzo del fondo.

4. Per l'assegnazione del risarcimento di cui al comma 3, lettera c), il soggetto incaricato della gestione del fondo, si avvale del parere di un comitato composto:

- a) da un rappresentante del soggetto incaricato della gestione del fondo, che lo presiede;
- b) da quattro rappresentanti le categorie del settore delle agenzie di viaggio;
- c) da un rappresentante degli organismi a tutela del turista o delle associazioni dei consumatori ammesse nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, istituito con legge n. 281 del 1998;
- d) da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.

5. Le procedure, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il comitato sono stabiliti dalla giunta regionale.

Titolo III ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI

Art. 18. Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.

2. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio dell'attività.

3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabili civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995.

4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

Art. 19. Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale

1. Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 18, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l'effettuazione di viaggi, possono promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva comunicazione alla provincia, indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno solare, per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni.

3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi organizzatori devono stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995.

Art. 20. Commercializzazione di servizi turistici

1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attività sia disciplinata dalle relative normative di settore.

2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:

- a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
- b) mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo, consortile, cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico;
- c) mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività.

3. Per i soggetti indicati al comma 2 e' espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'art. 2.

4. I raggruppamenti di cui all'art. 13, comma 6 della legge regionale n. 7 del 1998 possono esercitare l'attività di commercializzazione solo ed esclusivamente per la vendita integrata dei singoli servizi turistici forniti dalle imprese aderenti ai medesimi raggruppamenti nell'ambito dei progetti presentati e

ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 13, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998. L'esercizio di tale attività comporta l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 111 del 1995. Per tali raggruppamenti e' espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'art. 2.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui si configuri l'attività di commercializzazione di pacchetti turistici, così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 111 del 1995.

Art. 21. Servizi di prenotazione turistica negli IAT

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAT, le province competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi erogati dagli uffici di informazione e accoglienza turistica agli standard di qualità definiti con apposito atto della giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni statali, ed agli eventuali standard integrativi che le province stesse possono definire, in rapporto alle peculiarità dell'offerta e dei prodotti turistici del loro territorio.

2. L'attività relativa ai servizi di accoglienza e di informazione turistica, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1998, svolta presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica, riconosciuti IAT ai sensi del comma 1, può comprendere la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive dell'Emilia-Romagna. La presenza di questo servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno dell'edificio.

3. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive può essere effettuata, presso gli IAT di cui al comma 2, limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna, soltanto da agenzie di viaggio e turismo, secondo quanto previsto, per l'affidamento del servizio, dal comma 4.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono selezionati dal comune o dalla provincia competente per territorio a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi, nonché delle specifiche indicazioni da prevedersi nelle direttive applicative di cui all'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 7 del 1998.

5. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall'eventuale affidamento dei servizi di cui all'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998.

6. La sola prenotazione del pernottamento in strutture ricettive può essere effettuata direttamente dal personale addetto agli IAT, di cui all'art. 14, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 1998, esclusivamente a favore di turisti che accedono agli

IAT, in forma di «last minute» e per strutture ricettive del territorio comunale di competenza.

Titolo IV SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:

a) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze a carattere stagionale di cui all'art. 5, comma 5;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva n. 90/314/CEE recepita con decreto legislativo n. 111 del 1995 e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti alle comunità Europee legge comunitaria 1994);

d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito cauzionale nei termini previsti;

e) qualora l'agenzia non comunichi alla provincia entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla provincia;

f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o internazionale.

2. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:

a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni della provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;

b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo.

3. La provincia dispone, altresì, la sospensione o la revoca della autorizzazione nel caso previsto dall'art. 23, comma 2.

4. La provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge.

Art. 23. Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 500,00 euro a 1.500,00 euro:

a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;

b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;

c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di non associati;

d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;

e) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva n. 93/13/CEE recepita ed attuata con legge n. 52 del 1996.

2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lettere b), d) ed e), l'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi e successivamente revocata.

3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla provincia stessa irrogata.

Titolo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 24. Abrogazioni

1. La legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) è abrogata.

2. L'art. 92 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.

3. Il riferimento agli articoli 10 e 16 della legge regionale n. 23 del 1997 contenuto nella Tabella A di cui all'art. 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 38 (Adeguamento dell'ordinamento regionale all'introduzione dell'Euro) è abrogato.

4. La legge regionale 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 «Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo») è abrogata.

Art. 25. Norma transitoria

1. Nella fase di prima applicazione, entro centotanta giorni dall'approvazione della presente legge, i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 8 devono regolarizzare la loro posizione relativamente a

quanto previsto dall'art. 13, presentando apposita domanda alla provincia.

Art. 26. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 17 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 marzo 2003

ERRANI

note

Id. 478